

“DECRETO ENERGIA POST CONVERSIONE”: PRINCIPALI NOVITA’

Si esaminano le principali novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L. n. 17/2022 c.d. “Decreto Energia”

Informativa n. 24/2022

Riferimenti normativi D.L. n. 17/2022 conv. con mod. dalla Legge n. 34 del 27/04/2022



Come noto (si veda Informativa Unistudio n. 19/2022), il D.L. n. 17/2022 (c.d. “Decreto Energia”) ha introdotto misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica, del gas naturale e delle fonti rinnovabili. Nella presente Informativa vengono esaminate le principali novità introdotte dalla Legge di conversione n. 34/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28/04/2022 ed entrata in vigore il 29/04/2022.

Crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto

Il “Decreto Energia” ha introdotto alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto. In particolare:

- alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi;
- alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

In sede di conversione, alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione, l’agevolazione è stata estesa anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

Bonus pubblicità

Come noto (si veda da ultimo Informativa Unistudio n. 14/2022) è previsto un credito d’imposta a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari:

1. sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;
2. sulla stampa quotidiana e periodica (anche online).

Il credito di imposta, per l’anno 2022, è pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (senza tener conto dell’approccio incrementale rispetto all’esercizio precedente) entro i limiti del regime “de minimis” di cui ai Regolamenti Europei e nel limite delle risorse stanziato.

La Legge di conversione del “Decreto Energia” ha previsto che, **a decorrere dall'anno 2023**, il credito d’imposta in esame è concesso nella **misura unica del 75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie **esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line**, nel limite massimo di spesa complessivo di 30 milioni di euro e, in ogni caso, entro i limiti del regime “de minimis” di cui ai Regolamenti Europei.

In sostanza, dal 2023 il credito di imposta:

- è pari al 75% (in precedenza il 50%) del valore incrementale degli investimenti pubblicitari;
- non è più concesso in relazione agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Si ricorda come il “Decreto Energia” abbia prorogato la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate e dei terreni sia agricoli che edificabili, posseduti alla data dell’1/01/2022 da persone fisiche (non in regime di impresa), società semplici ed enti non commerciali.

Per optare per questo regime, **occorre che entro il 15/11/2022** (in precedenza era il 15/06/2022):

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

È prevista l’applicazione di un’unica aliquota del 14% sul valore di perizia sia dei terreni che delle partecipazioni. **L’imposta sostitutiva** dovuta va quindi versata alternativamente:

- in unica soluzione entro il **15/11/2022**;
- in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15/11/2022 applicando, alle rate successiva alla prima (entro il 15/11 di ogni anno) gli interessi nella misura del 3%.

Novità in materia di detrazioni edilizie

a) Sconto in fattura e cessione del credito

In materia di opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito, in aggiunta a quanto già evidenziato nell'Informativa Unistudio n. 20/2022, sono state introdotte le seguenti novità:

- alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente senza facoltà di ulteriore cessione.
Pertanto, con riferimento alle comunicazioni effettuate a partire dall'1/05/2022 e relative a crediti per i quali è stato esaurito il numero delle cessioni possibili, alle banche è concessa la possibilità di effettuare anche una "quarta cessione" ma solamente verso i propri correntisti (e, per questi ultimi, senza facoltà di ulteriore cessione). Al momento, tale facoltà è preclusa a tutti gli intermediari finanziari diversi dalle banche;
- con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2021 ed alle rate residue non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, per i soggetti passivi Ires e i titolari di partita IVA che presentano la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022, la scadenza delle stesse è prorogata dal 29/04/2022 al 15/10/2022.

b) "Superbonus 110%"

Si evidenzia che, tra le spese sostenute per gli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'art. 119 D.L. n. 34/2020, ora rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.

Cordiali saluti.